

*Opposizione allo stato passivo e applicazione del termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c.*

Tribunale di Roma, 26 febbraio 2015. Presidente russo. Relatore Ceccarini.

**Accertamento del passivo - Opposizione - Termine semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c.**

*A seguito della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, nel caso in cui non abbiano ricevuto la comunicazione del curatore prevista dall'art. 97 l. fall., i creditori che intendano proporre opposizione ex art. 98, 2° comma, l. fall., per contestare il rigetto o l'accoglimento parziale della propria domanda di insinuazione, di restituzione o di rivendica, sono esonerati dall'osservanza del termine perentorio sancito dall'art. 99, 1° comma, l. fall. per il deposito del ricorso (né, del resto, potrebbero osservarlo, poiché lo stesso decorre dalla comunicazione che, nell'ipotesi in esame, risulta omessa), ma rimangono, comunque, soggetti al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dal deposito del provvedimento, sancito dal vigente art. 327 c.p.c. per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinaria.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Con ricorso del 31 maggio 2013, M. F. ha spiegato opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del FALLIMENTO DO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, pronunciato in data 27 giugno 2012, per sentir accogliere, in riforma del provvedimento del Giudice delegato, la domanda tardiva di insinuazione ex art. 101 l. fall. del credito di complessivi € 33.911,76 per emolumenti, indennità e t.f.r. derivanti dal rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la DO. S.R.L. in bonis dal 1° luglio 1995 al 7 gennaio 2009, o, in subordine, del credito di complessivi € 21.319,13 per il solo t.f.r.

La domanda di insinuazione è stata rigettata dal Giudice delegato "in quanto non è stato prodotto il contratto individuale di lavoro, e la dichiarazione di assunzione. Inoltre non vi è corrispondenza tra la dichiarata data di cessazione illegittima del rapporto e l'ultima busta paga".

Alla prima udienza di comparizione, il procuratore della ricorrente ha rappresentato che la propria assistita non ha ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 97 l. fall., ed ha avuto conoscenza solo fortuita del provvedimento di rigetto della propria domanda di insinuazione e della esecutività dello stato passivo.

L'opposizione è tardiva e, come tale, inammissibile, poiché lo stato passivo delle domande tardive è stato dichiarato esecutivo dal Giudice delegato con decreto del 27 giugno 2012, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 31 maggio 2013, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. Al riguardo, giova infatti

rilevare che, secondo l'indirizzo espresso da autorevole dottrina (cfr. Maffei Alberti, Pajardi-Paluchowski, Tedeschi) e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 aprile 1999, n. 3924; Cass. 27 agosto 1990, n. 8763; Cass. 7 settembre 2005, n. 17829) e di merito (T. Monza 14 gennaio 2009; T. Pavia 27 novembre 2013; T. Napoli 8 gennaio 2014), a seguito della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, nel caso in cui non abbiano ricevuto la comunicazione del curatore prevista dall'art. 97 l. fall., i creditori che intendano proporre opposizione ex art. 98, 2° comma, l. fall., per contestare il rigetto o l'accoglimento parziale della propria domanda di insinuazione, di restituzione o di rivendica, sono esonerati dall'osservanza del termine perentorio sancito dall'art. 99, 1° comma, l. fall. per il deposito del ricorso (né, del resto, potrebbero osservarlo, poiché lo stesso decorre dalla comunicazione che, nell'ipotesi in esame, risulta omessa), ma rimangono, comunque, soggetti al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dal deposito del provvedimento, sancito dal vigente art. 327 c.p.c. per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinaria.

Tale indirizzo interpretativo risulta pienamente condivisibile, non solo per la riconosciuta generalità del principio sancito dal citato art. 327 del codice di rito, suscettibile, come tale, di applicazione diretta anche in ambiti diversi da quelli espressamente menzionati, come, in materia fallimentare, con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato, ma anche per la capacità dello stesso di assicurare certezza e stabilità al provvedimento pronunciato dal giudice delegato nella fase di formazione dello stato passivo, pur in mancanza di una previsione analoga a quella dell'art. 26, 4° comma, l. fall. che, in un diverso ambito del procedimento fallimentare, ma per analoghe esigenze di certezza e stabilità, prevede che il reclamo contro i decreti del giudice delegato, non comunicati o non notificati, debba essere proposto nel termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento stesso in cancelleria. Peraltro, prima della modifica dell'art. 26 l. fall. operata dal d.lgs. n. 5/06, le esigenze di certezza e di stabilità di cui tratta erano tutelate, nella interpretazione giurisprudenziale, con l'applicazione, anche in questo ambito, del principio generale sancito dall'art. 327 c.p.c. (Cass. 25 marzo 2009, n. 7218; Cass. 26 agosto 2002, n. 12537).

In conclusione, stante la tardività del deposito del ricorso introduttivo e la contumacia della curatela fallimentare, l'opposizione deve dichiararsi inammissibile, con declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'opposizione allo stato passivo proposta da M . F. nei confronti del FALLIMENTO DO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, e dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Roma, 26 febbraio 2015.

Il Presidente

dott. Giovanna Russo